




FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESR)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle  
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali  
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia  
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per  
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale  
Ufficio IV



Ministero dell' Istruzione

Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia

**Istituto Comprensivo Statale "L. DA VINCI"**

Via L. Da Vinci, 73 - 20812 Limbiate (MB) - tel. 02/99055908

Cod. mecc. MBIC8GC002 – Codice Fiscale 83011180151 - [www.leolimbiate.edu.it](http://www.leolimbiate.edu.it)

mail [mbic8gc002@istruzione.it](mailto:mbic8gc002@istruzione.it) - mail [segreteria@leolimbiate.edu.it](mailto:segreteria@leolimbiate.edu.it)



Circ. n. 87

Limbiate, 17/01/2023

A tutti i Docenti  
Ai Genitori  
Al personale ATA  
Al sito Web

### Oggetto: Validità dell'a.s. 2022-2023

Si rende noto ai genitori che in base al DPR n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 c. 7 , alla Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 4-3-2011 di pari oggetto e al D. lgs 62/2017, ai fini della validità dell'anno scolastico, per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Il tempo scuola di questo istituto Comprensivo è di 30 ore settimanali Il monte ore annuale per gli alunni è di 990 ore (30 ore settimanali moltiplicate per 33 settimane di scuola). **Il minimo delle ore di presenza** a scuola per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari a  $\frac{3}{4}$  del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 742 ore circa. Al di sotto di tale limite l'alunno non può essere ammesso alla classe successiva. **Il limite massimo di assenze** è pari ad  $\frac{1}{4}$  del monte ore annuale, cioè 247 ore (pari a 41 giorni di lezione). Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, "le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite", in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, opportunamente deliberate dal Collegio dei Docenti, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Antonio Sproviero

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate*